OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

SENTITO il Comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. 1322 del 25 febbraio 2020;

RITENUTO di individuare misure di informazione, prevenzione e di monitoraggio dell'isolamento, nonché ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti potenzialmente contagiati, da adottare nelle Regioni non interessate dal *cluster*, dove si verificano casi le cui modalità di trasmissione non siano note;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

- 1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affoliamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato I);
- 2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- 3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 presso gli esercizi commerciali;

- le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi:
- 5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
- quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet).

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

- 7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente (allegato 3) che lo comunica al medico di medicina generale ("MMG") ovvero pediatra di libera scelta ("PLS") che assistono il soggetto;
- 8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
- 9. L'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
 - b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS (circolare INPS. Ermes 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020);
 - d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
- 11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
 - a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali:
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- 12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi:
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia si procede come al punto 12.

Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente Nicola Zingaretti

, ...

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità)

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)

Allegato 3 (riferimenti Dipartimenti di prevenzione delle Asl)

Allegato 1

LA REGIONE LAZIO HA ATTIVATO

TUTTE LE MISURE PER LA TUA SICUREZZA. CE BISOGNO DELL'ATTENZIONE DITUTTI E DI SEGUIRE QUESTI COMPORTAMENTI FONDAMENTALI



L LAVATI SPESSO LE MANI.



2. EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE AGUTE.



3. NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI:



4, copribocca e naso se starnuties i O TOSSISCI



CHIAMA I NUMERI DISPONIBILI. NON ANDARE INUTILMENTE AL PRONTO SOCCORSO

Se hal tebbre, rosse, dolori muscolari e se stato ini una zona interessata dal focolaro, o se entrato in contatto con persone provenienti da quelle zone consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il 1500. Se hali il prefisso telefonico de puo ichiamare anche il numero 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio 800 118 800.

Per ulteriori informazioni vai sur regione lazio it/coronavirus o salutelazio it





Allegato 2

Al momento i Comuni interessati da provvodimenti di ordinanza sono i seguenti:

LOMBARDIA

- Codogno
- Castelgerundo
- Castiglione d'Adda.
- · Casalpusterlengo
- Fombio
- Maleo
- Somaglia
- · Bértonico
- Terranova dei Passerini
- San Fiorano;

VENETO

Vo Euganeo (PD).

L'eventuale aggiornamente dell'elenco sarà conoscibile attraverso i siri istituzionali del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civila nazionale e della Regione Lazio

Allegato 3

<u> </u>											
E-MAIL		prevemi@aslroma1.it	profilassi.sisp@aslroma2.it antoniosalvatore.miglietta@aslroma2.it	profilassi.mi@aslroma3.it	sispfl@aslroma4.it; simona.ursino@aslroma4.it	sisp@ashoma5.it alberto.perra@ashoma5.it	caterina.aiello@aslroma6.it, sisp@aslroma6.it, donatella.varrenti@aslroma6.it	silvia.aquilani@asl.vt.it	p.dionette@asl.rieti.it	c.giambi@ausl.latina.it	sisp.direzione@aslfrosinone.it; giuseppe.diluzio@aslfrosinone.it
comnue		00135 Roma	00155 Roma	00149 Roma	00062 Bracciano	00012 Guidonia Montecelio	00044 Frascati	01100 Viterbo	, 02100 Rieti	04100 Latina	03100 Frosinone
TET		329 4106296 320 4270220	366 9123418	3293936520	366 6201051	347 8466123	331 5736186 348 8005892	342 6724186	335 6087333	329 2609052	366 8195513
TELEFONO		06 33062847 06 33062707	06 41434910	06 56485326 06 56485329	06 96669476	0774 3589032	06 9327 5410 06 93275302	0761 236735-00	0746 279839 segreteria 0746 279855	0773 6556867	0775 7325257
		Servizio igiene sanità pubblica	Malattie Infettive 06 41434910	Servizio igiene sanità pubblica	Servizio igiene sanità pubblica	Servizio igiene sanità pubblica	Malattie Infettive 06 9327 5410 Direttore SISP 06 93275302	Malattie Infettive 0761 236735-00	SISP e Malattic Infettive	Malattie Infettive 0773 6556867	SISP
SISP	MALATTE	7 8	Antonio Salvatore Miglietta	Stefania Iannazzo	Simona Ursino	Alberto Perra	Caterina Aiello Donatella Varrenti	Silvia Aquilani	Pietro Dionette	Cristina Giambi	Giuseppe Di Luzio
	ASL	RMI	RMZ	RMS	RM4	RM5	RM6	VITERBO	RIETI	LATINA	FROSINONE